



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr.Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010

comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

DOCUMENTO DI AUTOORGANIZZAZIONE

CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

Adottato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 16.05.2024

Art. 1 (Ambito)

1. Il presente atto, in conformità con l'art. 45 del codice dei contratti, disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

Art. 2 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

2. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10¹. del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure".

Art 3 (Soggetti)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti delle Stazioni Appaltanti che assumo incarichi conferiti dal Comune di Candidoni e delle Centrali di Committenza di cui all'art. 7 della presente disciplina.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

¹ **ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure**

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I-10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Considerate le dimensioni dell'ente e dell'esigua pianta organica, è costituito un unico gruppo di lavoro stabile a cui sono attribuite i coefficienti di ripartizione secondo il successivo articolo 5, per tutte le fasi degli interventi, senza necessità di atti formalizzanti gruppo di lavoro per singoli interventi;
5. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 4 (Oneri per le funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 2 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB.A - Lavori Pubblici

Classi di importo	Percentuale
Fino alla soglia di cui all'art.14, c.1 lett.a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, c.3 del Codice)	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, c.1 lett.a) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, c.3 del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%

Oltre euro 25.000.000	1,2%
-----------------------	-------------

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale
Fino a euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00	1,5%

2. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico
5. Il compenso percepito dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende la paga tabellare, non comprensiva di tutti gli altri emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

6. Il limite di cui al precedente comma è incrementato del 15 per cento in quanto questo ente adotta strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti (building information modeling, BIM).

Art 5 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica		Gruppo unico di lavoro
RUP e Responsabili servizi tecnici		50% servizio tecnico e collaboratori per tutti i servizi
Responsabili Servizi Economico-Finanziario		25 % supporto attività servizi tecnico-finanziaria
Responsabili servizi Amministrativi		25% supporto attività servizi amministrativi

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato responsabile della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati dal responsabile del servizio nell'ambito del gruppo di lavoro del proprio servizio che ne determina la percentuale di attribuzione.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente documento di autoorganizzazione:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 (Ventimila/00)
- gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);
- soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente documento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art.6 (Ricorso a centrali di committenza o similari)

- Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di questo Ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di

acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza sono individuate da parte del RUP nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, fermo restando che la Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, potrà disciplinare le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Art.7 (Esteralizzazione delle attività)

1. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche sono corrispondentemente riparametrate secondo i criteri di cui all'art.5 secondo i quali, comunque, l'Ente è parte attiva dell'intervento complessivo.

Art.8 (Liquidazione)

1. Compilate le fasi dei singoli procedimenti, il Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel cronoprogramma dell'intervento nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel presente documento di autoorganizzazione, di cui al precedente art.5.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini

per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Funzionario responsabile dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi commisurata ai relativi inadempimenti ai sensi del successivo articolo 10.

Art.9 (liquidazione e pagamento)

1. Ultimata la verifica il responsabile dell'ufficio o persona dallo stesso a ciò designata trasmetterà l'atto al responsabile della liquidazione ai fini del successivo pagamento. Se il responsabile del servizio è direttamente interessato alla liquidazione, trasmette gli atti ad altro responsabile o al Segretario Comunale, ai fini della sostituzione per conflitto d'interessi, per la mera liquidazione degli incentivi;
2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture.

Art.10 (Riduzioni)

1. Nel caso di ritardi nella effettuazione delle attività di competenza di ciascun destinatario, si applicheranno le seguenti penali:

1	Fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 10% per la parte eccedente sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente sub 3)
5	Dal 40 al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente sub 4)

2. Nel caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico, si applicano le seguenti riduzioni

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10% al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore al punto 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

Art.11 (Norma transitoria)

1. Per le prestazioni effettuate e non liquidate prima della adozione del presente documento di autoorganizzazione, si applicherà la normativa del codice dei contratti vigente al momento della messa a gara dell'opera, e relativo regolamento adottato dall'Ente.
2. Ai sensi dell'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
3. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.